



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI

Alla udienza del 27/05/2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 11054 R.G.2015 promossa da:

con il patrocinio
dell'avv. BOFFOLI MADDALENA _ con elezione di domicilio in VIA TACITO 10
00193 ROMA;

contro:

, con il patrocinio degli

con elezione di domicilio in

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dal proprio dipendente in data 23 dicembre 2014, a titolo di indennità mensile, indennità base mensile ed ERS, non più corrisposte a far data dal novembre 2014.

Evidenziava l'opponente che detti emolumenti, previsti da accordi sindacali del 2000 e del 2008, non potevano più ritenersi dovuti in virtù delle pattuizioni contenute nel successivo accordo sottoscritto il 27.6. 2014, neppure richiamate in sede monitoria, ed argomentava circa la infondatezza della pretesa concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo.



Si costituiva in giudizio la parte opposta contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto.

Ribadiva l'esistenza ed entità del proprio credito sostenendo la illiceità della clausola n. 6 dell'accordo invocato ex adverso, evidenziando di avere proposto sul punto un giudizio; concludeva per il rigetto del ricorso di con conferma del decreto ingiuntivo,

Osserva il Giudice che, come già fatto rilevare nella sentenza Trib. Roma n. 4451/2016, (allegata alle note autorizzate), emessa in fattispecie assolutamente identica a quella in esame e alla quale interamente si riporta questo giudice, "le voci oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto sono state oggetto di modifica da parte dell'accordo del 27.6.2014, in esito al quale cessò la erogazione in busta paga dei relativi emolumenti; accordo del quale la parte opponente sostiene, e la parte opposta nega, la legittimità.

Oggetto del presente giudizio è quindi la liceità dell'Accordo del 27.6.2014, e segnatamente della clausola 6) dello stesso, già oggetto di autonomo giudizio svoltosi tra le stesse parti dinanzi a questo stesso Tribunale, Giudice Dr.ssa Pacia, che ha respinto il ricorso dei dipendenti ritenendo legittima la clausola, come da sentenza allegate alle note autorizzate.

Ne consegue che, ritenuta valida la nuova pattuizione con la sentenza già resa inter partes, il decreto ingiuntivo emesso sulla base delle precedenti pattuizioni collettive poi superate dall'Accordo del 2014 deve essere revocato, in quanto avente ad oggetto un eredito non più sussistente " .

Le spese del giudizio, trattandosi di questione interpretativa, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Revoca il decreto ingiuntivo n.9751

Compensa le spese di lite .

Roma , 27 maggio 2016

IL GIUDICE
Dott.ssa A. Bellini

